

Repertorio n. 1483

CITTÀ DI UGENTO

(Provincia di Lecce)

CONTRATTO DI APPALTO: lavori di realizzazione di infrastrutture sportive sul territorio comunale di Ugento. Importo contratto € 85.409,58 oltre Iva. -----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilatredici** (2013) il giorno **diciassette** (17) del mese di **maggio** negli uffici del Comune di Ugento, avanti a me Dott.ssa Zanelia LANDOLFO, Segretario Comunale titolare della segreteria generale del Comune di Ugento, ed in tale qualità autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi i signori:

a) **Ing. Massimo TOMA**, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per la qualifica funzionale ricoperta presso il comune predetto, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua dispiegata qualifica e di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Ugento, cod. fisc. 81003470754, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche Comune;

b) **Sig. PITARDI Giorgio** nato a Melpignano (LE) il 18.04.1955 ed ivi residente Via F. Crispi n. 26, codice fiscale: PTRGRG55D18F1170, che interviene in questo atto in qualità di Amministratore Unico dell'impresa "EMMEPI SPORT Srl", con sede legale in Melpignano alla Via Rossini n. 4, Partita IVA: 03577500758. Detti Comparenti, della cui identità personale io segretario comunale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale, premettono che:

- con determina n. 1425 del 12.10.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**Realizzazione di infrastrutture sportive sul territorio comunale di Ugento e Gemini**", redatto dall'Ing. Domenico Preite, dell'importo complessivo di € 120.000,00 inerente la realizzazione di due campetti in erba sintetica, di



cui uno ubicato in Ugento alla Via Loreto angolo con Via Genova e l'altro ubicato in

Gemini alla Via Monteverde nei pressi della scuola media; -----

- l'importo complessivo dell'opera pari ad € 120.000,00 è finanziato per € 50.000,00

mediante il contributo in conto capitale concesso dalla Provincia di Lecce e per €

70.000,00 con fondi propri del Comune di Ugento quale quota di cofinanziamento,

con imputazione della spesa sull'intervento 2060201, cap. 2260, art. 6 "Realizzazione

di nuovi impianti e strutture sportive" del bilancio RR.PP. 2011, giusta determina di

accertamento ed impegno della spesa n. 1429 del 28.12.2011 (impegno n. 2286);

- che con determina n. 401 del 05.04.2013 venivano approvati i n. 3 verbali di gara

dei giorni 25 e 30 gennaio e 5 febbraio 2013 e veniva disposta l'aggiudicazione

definitiva dei lavori in argomento in favore della ditta EMMEPI SPORT Srl per

l'importo lavori di € 84.173,12 oltre ad € 1.236,46 per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 85.409,58; -----

- che con nota prot. n. 7755 del 05.04.2013, la suddetta aggiudicazione definitiva

veniva comunicata a tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 79,

comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché veniva comunicata la scadenza del

termine dilatorio per la stipulazione del contratto di appalto fissata al 10.05.2013; ----

Tutto ciò premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente

atto, i Componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Ugento, rappresentato dall'Ing. Massimo TOMA, nella sua

qualità indicata, conferisce alla ditta EMMEPI SPORT Srl che, in persona

dell'Amministratore Unico Sig. PITARDI Giorgio, accetta l'esecuzione dei lavori di

"Realizzazione di infrastrutture sportive sul territorio comunale di Ugento" per

l'importo contrattuale di € 85.409,58 oltre IVA del 10%. -----

ART. 2 – Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole

tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto esecutivo approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse ed al progetto offerto che l'impresa appaltatrice ha già consegnato a questa Stazione Appaltante. Le opere devono essere realizzate, altresì, con la piena osservanza delle norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto che, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, è depositato agli atti del Comune e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto: l'offerta tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori presentata in sede di gara, debitamente firmata dall'appaltatore; gli elaborati grafici progettuali; l'elenco dei prezzi unitari e il piano di sicurezza (PSC) redatto dal progettista. L'appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e nell'offerta presentata dall'Impresa. -----

ART. 3 – Le opere sono appaltate “a corpo” ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.163/2006.

ART. 4 – A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 18.000,06 mediante polizza fideiussoria n. 073268004 emessa in data 10.04.2013 dalla società “ALLIANZ Spa” agenzia di Maglie, ed ha altresì costituito le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione (art. 129 D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 125 del DPR 207/2010) mediante polizza di assicurazione di tipo “C.A.R.” n. 073268005 emessa in data 10.04.2013 dalla società “ALLIANZ Spa” agenzia di Maglie. -----

ART. 5 – Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in **giorni 35 (trentacinque)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, **così come offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara**. Per ogni giorno

di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una **penale pecuniaria**

pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 18 del C.S.d'A.---

ART. 6 – I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali sui lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010. -----

ART. 7 – Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel DPR 207/2010. -----

ART. 8 - Per quanto concerne il subappalto vale quanto previsto nel C.S.A., nel bando di gara e nell'offerta presentata dall'Impresa. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 9 – I pagamenti da parte dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto ogni volta che il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge la cifra di **€ 30.000,00**. La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo. Gli oneri relativi alla sicurezza, dell'importo di € 1.236,46, saranno contabilizzati in base alla percentuale dei lavori eseguiti. -----

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010. L'appaltatore si obbliga a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È espressamente causa di risoluzione del presente contratto nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore o subcontraente, il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che per il presente investimento è **F99B12000110007**, mentre il **CIG (Codice Identificativo Gara)** è **3862353286**. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha l'obbligo di procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 13.08.2010 n. 136. -----

ART. 10 – Le operazioni di collaudo dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dal Capitolato Speciale d'Appalto. -----

ART. 11 – L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. -----

ART. 12 – Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008. L'Impresa è altresì tenuta ad osservare ed a far osservare ai subappaltatori e cottimisti, tutte le disposizioni in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori. -----



ART. 13 - Al fine di procedere alla stipula del contratto l'ufficio competente ha
acquisito il Documento Unico della regolarità Contributiva (DURC) con il quale è
stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice. -----

ART. 14 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto
nelle ipotesi previste dal D. Lgs. n.163/2006, dal Regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti, con le modalità indicate nello stesso Regolamento. -----

ART. 15 - L'Ente Appaltante, con una semplice comunicazione all'impresa
appaltatrice, si riserva la facoltà di sciogliere il contratto, in qualunque tempo e quale
che sia la quantità dei lavori eseguiti, qualora l'Impresa manchi ad una o più clausole
contrattuali. In tale ipotesi i lavori, se regolarmente eseguiti ed accettati, saranno
contabilizzati e liquidati secondo le percentuali di lavori già eseguiti ed ultimati,
mentre per quelli non ancora ultimati o appena iniziati la contabilità avverrà sulla
base dell'elenco dei prezzi unitari di contratto al netto del ribasso offerto. -----

ART. 16 - L'Impresa dichiara di avere preso visione dei luoghi, ove dovranno essere
eseguiti i lavori e di avere rilevato, allo stato attuale, l'insussistenza di impedimenti
alla buona esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto che possano ritenersi
straordinari o al di fuori della normale prevedibilità e di giudicare il prezzo dello
stesso remunerativo. -----

ART. 17 - L'Impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione del piano di sicurezza
fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 ed
allegato al progetto approvato. Ai sensi della normativa vigente, l'Impresa potrà
proporre integrazioni o modificazioni anche in corso d'opera. -----

ART. 18 - E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di esporre sul cantiere il cartello
con l'indicazione dell'Ente committente dei lavori oggetto dell'appalto, dell'importo
degli stessi, del progettista e del direttore tecnico. -----

ART. 19 – Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa. -----

ART. 20 – L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. Il subappalto non autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. -----

ART. 21 – In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. -----

ART. 22 – Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi anzidetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al

risarcimento dei danni. -----

ART. 23 – Nell’ambito del **Protocollo d’Intesa “La rete dei Responsabili della legalità negli appalti pubblici”** sottoscritto in data 09.10.2012 tra il Comune di Ugento e la Prefettura di Lecce, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole:

Clausola n.1 - *La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per le “forniture o servizi sensibili” le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.*-----

Clausola n. 2 - *Qualora l'informativa prefettizia segnali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che sussistono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. Nei casi di autorizzazioni di subappalti, o altri affidamenti la stazione appaltante con immediatezza richiede le suddette informazioni prefettizie. Trascorsi i termini di legge procede all'autorizzazione salvo revoca della stessa in caso di informazioni prefettizie indicative di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche in corso di esecuzione. In ogni caso la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura e alla automatica risoluzione del vincolo al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.*-----

Clausola n. 3 - Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Decorso il termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. -----

Clausola n. 4 - La stazione appaltante si impegna ad inserire nel contratto e a far inserire dall'affidatario o fornitore nei relativi subcontratti apposita clausola in forza della quale nel caso che le informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del citato DPR abbiano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata dalla stessa stazione appaltante una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà posta a disposizione, nel caso di subcontratti della ditta aggiudicataria nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua di tale penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia, secondo le indicazioni che il Prefetto di Lecce farà pervenire, sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. -----

Clausola n. 5 - La stazione appaltante si obbliga a riprodurre gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela nei contratti di appalto. Inoltre nei bandi e disciplinari di gara deve essere previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta contenente le seguenti clausole:

Clausola 5/a - Il sottoscritto appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al suddetto protocollo di legalità e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 5/b - Il sottoscritto appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tramite il RUP quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per i servizi e forniture sensibili di seguito indicati, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga altresì espressamente a inserire identica clausola nei subcontratti ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. **Servizi e forniture sensibili:** trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006); acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra; noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto"); servizi di autotrasporti; servizi di guardiania di cantieri; -----

Clausola n. 5/c - Il sottoscritto appaltatore altresì dichiara:
- di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di

polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). -----

Clausola n. 5/d - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della S.A., del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. -----

Clausola n. 5/e - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. -----


Clausola n. 5/f - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. -----

Clausola n. 5/g - *La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni. -----*

Clausola n. 6 - *Inoltre anche allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta, nei bandi e disciplinari di gara è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposite dichiarazioni sottoscritte del seguente tenore: "Il sottoscritto offerente dichiara espressamente ed in modo solenne: di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno*



autorizzati; che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. -----

Clausola n. 7 - L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare quanto disposto dal presente Protocollo e dovrà improntare tutti i contratti di subappalto e derivati al disposto dello stesso, i cui obblighi verranno contrattualmente assunti nei confronti dell'impresa aggiudicataria anche dal terzo affidatario a qualsiasi titolo interessato all'esecuzione dei lavori e la cui inosservanza comporterà la revoca degli affidamenti. Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto e derivati ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. -----

ART. 24 – Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici e nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n.163/2006, al Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, alla L.R. n.28/2006 e alla L.R. n.13/2001. -----

ART. 25 – Per eventuali controversie troverà applicazione l'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Lecce. Non trovano applicazione gli artt. 241, 242 e 243 del D. Lgs. 163/2006. -----

ART. 26 – Per tutti gli effetti del presente contratto l'Amministratore Unico della ditta EMMEPI SPORT Srl, elegge domicilio in Melpignano (LE) alla Via Rossini n. 4, presso la sede dell'impresa. -----

ART. 27 – Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n.131 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della ditta comparente in questa sede e in modalità elettronica con firma digitale quanto a me e al rappresentante dell'ente. Attesto la validità dei certificati di firma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47-ter, comma 3, della legge 16.02.1913 n. 89. Il presente atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia, in unico originale, su tredici pagine intere e sin qui della quattordicesima.



L'APPALTATORE


EMMEPI SPORT
Amministratore Unico
Giorgio PITARDI

Si accettano tutte le condizioni previste dall'art.1 al 27 ai sensi dell'art.1341 del C. C.

L'APPALTATORE


EMMEPI SPORT
Amministratore Unico
Giorgio PITARDI